

25008/07



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	CARBONE	- Presidente aggiunto -
Dott. Alessandro	CRISCUOLO	- Presidente di sezione -
Dott. Antonio	VELLA	- Presidente di sezione -
Dott. Fabrizio	MIANI CANEVARI	- Consigliere -
Dott. Roberto Michele	TRIOLA	- Consigliere -
Dott. Giuseppe	SALME'	- Rel. Consigliere -
Dott. Antonio	SEGRETO	- Consigliere -
Dott. Francesco	TIRELLI	- Consigliere -
Dott. Raffaele	BOTTA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.A.

, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO CARRARA 24, presso lo studio dell'avvocato CESCHINI ROBERTA, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale del notaio dott. Jacqueline Mills, in atti;

- ricorrente -

2007

contro

639

P.P.C.H.

elettivamente domiciliato

RECESSIONE ESERCIZIO ESERCIZIO

Oggetto

Giurisdizione.
Straniero. Rapporti.
Tra genitori e figli.
minori - Mancato ritorno.

R.G.N. 19302/06

Cron. 25008

Rep.

Ud. 05/06/07



in ROMA, VIA SABOTINO 45, presso lo studio
dell'avvocato MARZANO ARTURO, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato FRIOLO MONICA MARIA,
giusta delega in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
MILANO;

- **intimato** -

avverso il decreto della Corte d'Appello di MILANO,
depositato il 11/05/06 (r.g. n. 368/05 V.G.);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/06/07 dal Consigliere Dott. Giuseppe
SALME';

uditi gli avvocati Roberta CESCHINI, Arturo MARZANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 317 bis c.c. depositato il 26
marzo 2003 il cittadino francese P.P.C.H.

ha chiesto al tribunale per i minorenni di Milano
la regolamentazione degli incontri con la figlia C.E.

nata a "omissis" il "omissis" e resi-
dente con la madre, M.A., nel comune di "omissis"



"omissis"

Con decreto del 20 maggio 2005 il tribunale ha disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre con ampia facoltà di rapporti con il padre, secondo modalità da concordare tra i genitori, fermo il diritto del padre di conoscere il luogo dove la minore vive, le sue condizioni di salute e le scelte che la madre intende compiere relativamente alle attività scolastiche e relazionali, con obbligo della madre stessa di fornire al padre tempestivamente ogni informazione relativa alla vita della figlia. Avverso il provvedimento il

P. ha proposto reclamo alla corte d'appello di Milano, sezione per i minorenni, chiedendo l'affidamento esclusivo della figlia, o, in subordine, l'affidamento congiunto, o, in ulteriore subordine una dettagliata disciplina dei rapporti con la minore.

La **M.** ha contestato la fondatezza del reclamo e, per il caso in cui non fosse stato raggiunto un accordo tra i genitori, che fossero disciplinati i rapporti tra padre e figlia, prevedendo comunque che gli incontri avvenissero in sua presenza o quantomeno nella sua dimora.

Con ordinanza del 9 novembre 2005 la corte d'appello, dopo avere sentito personalmente le parti e rilevato che la madre, che nel frattempo aveva unilate-



ralmente deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, negava ogni disponibilità a dare esecuzione al provvedimento del tribunale nella parte in cui riconosceva al **P.**

[] la facoltà di incontrare la figlia con le più ampie modalità possibili, ha dettato in via provvisoria e urgente una puntuale regolamentazione delle visite del padre in territorio americano e del periodo che la minore avrebbe dovuto trascorrere con il padre in Italia o in Francia presso i nonni paterni.

Con ulteriore ordinanza del 21 dicembre 2005 la corte territoriale ha respinto la richiesta della **M.** diretta a ottenere la modifica del provvedimento provvisorio nella parte in cui prevedeva che la figlia potesse stare con il padre in Italia o in Francia.

Con decreto dell'11 maggio 2006 la corte d'appello ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia al padre, con il quale avrebbe dovuto convivere a **"omissis"**, disciplinando puntualmente i rapporti con la madre. La corte, preliminarmente, ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla **M.** con comparsa del 28 marzo 2006, osservando che la stessa nel corso dell'attuale procedimento aveva rivolto numerose istanze al giudice e aveva contestato la fondatezza nel merito delle richieste del **P.** Inoltre la corte, adita ai sensi dell'art. 739 c.p.c., è l'unica autorità

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a flourish.



competente a giudicare sul reclamo avente ad oggetto un provvedimento sull'affidamento di un minore cittadino italiano e, all'epoca della presentazione del ricorso al tribunale per i minorenni, residente in Italia.

Nel merito, la corte territoriale ha rilevato che la M. aveva dimostrato di non essersi presa cura delle esigenze affettive ed educative della figlia, con una plateale e consapevole violazione dei provvedimenti emessi nell'interesse della minore, sottraendola al rapporto con il padre, che non era stato informato della decisione di trasferirsi negli Stati Uniti né della località in cui la figlia viveva. Al padre, inoltre, era stato negato di incontrare la figlia in territorio americano, non ostante le puntuali previsioni dei predetti provvedimenti. La corte ha anche richiamato i principi che regolano l'affidamento dei figli minori, in particolare l'esigenza di tutelare il diritto del minore, in caso di rottura della convivenza tra i genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi e il criterio in base al quale nella scelta del genitore affidatario deve essere preferito quello che appaia più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla crisi familiare e ad assicurare il miglior sviluppo della personalità del minore.

Avverso il decreto della corte d'appello di Milano



la **M.** ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il **P.**.

Motivi della decisione

1. Premesso che il ricorso sarebbe ammissibile perché diretto contro un provvedimento definitivo e di natura decisoria, in quanto incidente sul bene della vita dell'unità familiare, la ricorrente con il primo motivo deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 5 c.p.c. e del regolamento CE n. 2201/2003 nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

La corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente la giurisdizione italiana e, comunque, non avrebbe fornito adeguata motivazione delle sue affermazioni. In realtà le disposizioni di cui all'art. 5 c.p.c. dovrebbero applicarsi anche alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione del gravame e, pertanto, poiché in tal momento la minore aveva la sua residenza abituale negli Stati Uniti, dove si era trasferita dal gennaio 2005, la giurisdizione apparteneva all'autorità giudiziaria statunitense, ai sensi dell'art. 21 della convenzione dell'Aja del 1980. Peraltro, la competenza giurisdizionale dello stato di abituale residenza del minore è affermata anche nel regolamento CE n. 2201 del 2003, che sarebbe

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a cursive flourish.



applicabile, in quanto norma vigente in Italia, anche nei rapporti con paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. In particolare la ricorrente censura l'affermazione della corte d'appello secondo la quale essa sarebbe "incapace di garantire l'accessibilità del rapporto (di **E.**) con il padre" e avrebbe negato "ogni disponibilità a dare esecuzione al provvedimento nella parte in cui riconosceva la facoltà del **P.** di incontrare la figlia con le più ampie modalità possibili..", in quanto tali affermazioni contrasterebbero con le dichiarazioni personalmente rese davanti alla corte e con gli scritti difensivi, nei quali si era ripetutamente dichiarata ben disponibile a consentire gli incontri tra la figlia e il padre. La corte territoriale avrebbe anche travisato la circostanza del trasferimento negli Stati Uniti, avvenuto inizialmente per assistere un familiare affetto da una grave malattia e, successivamente, divenuto stabile per avere ricevuto un'offerta di lavoro e avere trovato una sistemazione ottimale per la figlia. La corte d'appello avrebbe anche omissso di prendere in considerazione, senza alcuna argomentazione, le richieste istruttorie aventi ad oggetto una con-



sulenza tecnica per accertare i rapporti della minore con ciascun genitore e un'indagine socio-ambientale dei servizi sociali internazionali.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 155 c.c. per avere la corte territoriale basato la decisione di affidare la minore in via esclusiva al padre solo sulla ritenuta incapacità della madre di garantire il rapporto con il padre, omettendo di valutare altri aspetti rilevanti per l'individuazione dell'interesse morale e materiale della minore quali: lo stretto rapporto affettivo ed educativo tra la figlia e la madre, l'inesistenza di un significativo rapporto della minore con il padre, l'inserimento della minore nel contesto socio-ambientale americano e le carenze del contesto abitativo e familiare del padre, l'inerzia del P. nell'attivare i meccanismi previsti dalla convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 per attuare il suo diritto di visita.

2. Il ricorso è inammissibile.

Con sentenza del 25 gennaio 2002, n. 911, queste sezioni unite hanno affermato che il decreto con il quale la corte d'appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo, impartisca disposizioni inerenti al rapporto tra genitori e figli naturali minori, secondo



la previsione dell'art. 317 bis c.c., non è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost., nemmeno per la parte in cui abbia esplicitamente o implicitamente affermato (o negato) la giurisdizione, dato che le suddette disposizioni, modificabili e revocabili dallo stesso giudice minorile e non idonee, quindi, ad incidere in modo definitivo sulle posizioni soggettive degli interessati, non hanno natura decisoria e che tale connotazione si estende necessariamente alla definizione di una questione pregiudiziale, priva di effetti vincolanti all'infuori del procedimento nel quale viene resa.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a flourish.

Non essendo state indicate ragioni che inducono a discostarsi dal principio affermato a conclusione di un ampio iter argomentativo, il principio stesso (richiamato anche dalla successiva sentenza di queste sezioni unite n. 11026 del 2003, e dalle sentenze n. 4499, 11582 e 14380 del 2002, 586/2003, 20333 del 2005 e 1480 del 2007) deve essere ribadito e confermato, non ostante che si rinvenzano nella giurisprudenza di questa Corte alcune contrarie affermazioni, che, a un'attenta analisi non appaiono convincenti. Infatti, cass., n. 18627 del 2006, ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso decreto avente ad oggetto la modifica delle condizioni della



separazione relativa esclusivamente all'affidamento dei figli minori, ma si è basata sul richiamo della sentenza n. 2348 del 2005, che tuttavia aveva ad oggetto questione relativa anche al mantenimento, e della sentenza n. 24265 del 2004, con la quale non è stato affrontato il problema della natura non definitiva dei decreti in materia di potestà genitoriale e di affidamento dei figli minori, che invece costituisce la *ratio decidendi* dell'orientamento affermato inizialmente con la sentenza n. 6220 del 1986 e successivamente costantemente seguito fino alle due recenti decisioni di queste sezioni unite n. 911/2002 e 11026/2003, sopra richiamate.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio con € 3.600,00 (di cui € 100,00 per esborsi), oltre alle spese generali e agli accessori, come per legge.

Così deciso in Roma il 5 giugno 2007 nella camera di consiglio delle sezioni unite civili.

L'estensore

ESTENSORE
LORENZO

Il presidente

Deposito in Cancelleria
30 NOV. 2007
IL CANCELLIERE C1
Giovanna Maria